

Articolo 4

1. Quando occorra far ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, e il comitato direttivo Caddia, istituito dalla decisione 85/214/CEE del Consiglio ⁽²⁾, dovranno esprimere un

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 35.

parere sui problemi ad essi sottoposti dalla Commissione.

2. Nel richiedere il parere dei comitati di cui al paragrafo 1, la Commissione può stabilire un limite di tempo entro il quale tale parere deve essere formulato.

Le deliberazioni di tali comitati non si concludono con l'espressione di un voto. Tuttavia, ognuno dei membri di detti comitati può chiedere che il suo parere figuri nel resoconto.

Proposta di direttiva del Consiglio sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate (Insider Trading)

COM(87) 111 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 maggio 1987)

(87/C 153/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) stabilisce che il Consiglio coordina, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che il mercato secondario dei valori mobiliari svolge un ruolo importante nel finanziamento degli operatori economici;

considerando che affinché esso possa svolgere efficientemente tale ruolo, devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantirne il buon funzionamento;

considerando che il buon funzionamento di tale mercato dipende in larga misura dalla fiducia che esso ispira agli investitori;

considerando che tale fiducia si basa, fra l'altro, sul fatto che agli investitori è garantita parità di condizioni;

considerando che le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate, per il fatto di offrire dei vantaggi a taluni a detrimento di altri, possono compromettere la fiducia e pregiudicare quindi il buon funzionamento del mercato secondario dei valori mobiliari;

considerando che è quindi opportuno adottare le misure necessarie per impedire che le persone in possesso di informazioni riservate effettuino operazioni;

considerando che nella maggior parte degli Stati membri non esistono disposizioni che vietano le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate e che, quando tali disposizioni esistono, esse divergono notevolmente da uno Stato membro all'altro;

considerando che è opportuno quindi adottare una normativa coordinata a livello comunitario;

considerando che tale normativa coordinata presenta altresì il vantaggio di permettere, attraverso una cooperazione delle autorità competenti, di lottare in maniera più efficace a livello internazionale, contro le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano alle persone che, nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni hanno avuto accesso a informazioni riservate (secondo la definizione di cui all'articolo 6) di acquistare o cedere sul loro territorio, direttamente o per interposta persona, valori mobiliari ammessi alle transazioni in borsa avvalendosi di tali informazioni riservate.

L'acquisto o la cessione di valori mobiliari che vengano effettuati in borsa si considerano avvenuti sul territorio dello Stato membro in cui ha sede o opera la borsa.

L'acquisto o la cessione di valori mobiliari che vengano effettuati al di fuori della borsa, si considerano avvenuti sul territorio dello Stato membro nel quale risiede la controparte della persona di cui al primo comma.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti o cessioni di valori mobiliari effettuati al di fuori della borsa senza intervento di un intermediario professionale.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano alle persone che risiedono sul loro territorio e che nell'esercizio della loro professione o delle loro funzioni hanno avuto accesso ad informazioni riservate:

- di comunicare tali informazioni riservate a un terzo se non nell'ambito del normale esercizio della loro professione o delle loro funzioni;
- di raccomandare a un terzo, sulla base delle loro informazioni riservate, l'acquisto o la cessione di valori mobiliari ammessi alle transazioni di borsa.

Articolo 3

1. Gli Stati membri impongono il divieto di cui all'articolo 1 — conformemente alla modalità ivi previste — anche alle persone che abbiano scientemente ottenuto informazioni riservate da una persona che sia venuta in possesso delle medesime nell'esercizio della sua professione o delle sue funzioni.

2. Gli Stati membri vietano alle persone di cui al paragrafo 1:

- di comunicare tali informazioni riservate ad un terzo;
- di raccomandare ad un terzo, sulla base delle informazioni riservate, l'acquisto o la cessione di valori mobiliari ammessi alle transazioni di borsa.

Articolo 4

Gli Stati membri possono adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, a condizione che non abbiano carattere discriminatorio.

Articolo 5

Per valori mobiliari ai sensi della presente direttiva si intendono, oltre ai valori normalmente negoziati in borsa come le azioni o le obbligazioni, anche le opzioni negoziabili su tali valori.

Articolo 6

Ai sensi della presente direttiva, si considera informazione riservata una informazione sconosciuta al pubblico, avente un carattere preciso e riguardante uno o più emittenti di valori mobiliari o uno o più valori mobiliari e che, qualora fosse resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il corso del valore o dei valori mobiliari di cui trattasi.

Articolo 7

1. Gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale di uno o più Stati membri o sono negoziati su un altro mercato mobiliare debbono informare immediatamente il pubblico di tali Stati membri, in merito a qualsiasi fatto o decisione idonea ad influenzare sensibilmente il corso di detti valori.

2. Quando un emittente non può informare immediatamente il pubblico di un fatto o di una decisione di cui al paragrafo 1 poiché ciò sarebbe pregiudizievole ai suoi interessi legittimi, esso ne informa immediatamente le autorità competenti, che possono dispensarlo dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate di vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione specificando l'eventuale ripartizione delle attribuzioni.

2. In ordine all'assolvimento dei loro compiti le autorità competenti devono essere dotate di tutte le competenze e di tutti i poteri di controllo necessari.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciprocamente la cooperazione necessaria all'assolvimento dei loro compiti e si cambiano a tal fine tutte le informazioni necessarie.

Articolo 9

1. Gli Stati membri dispongono che tutte le persone che svolgano o abbiano svolto un'attività presso le autorità competenti di cui all'articolo 8 sono tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono perciò essere divulgate a nessun privato o autorità che sia, salvo nei casi previsti da leggi o regolamenti.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non osta a che le autorità di cui all'articolo 8 si trasmettano reciprocamente le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che svolgano o abbiano svolto un'attività presso l'autorità che le riceve.

3. Salvi i casi che rientrano nel diritto penale, le autorità di cui all'articolo 8 che ricevono le informazioni possono utilizzarle esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni nonché nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario aventi ad oggetto specificamente tale esercizio.

Articolo 10

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ⁽¹⁾, è inoltre incaricato di:

- a) agevolare l'attuazione armonizzata della presente direttiva mediante una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che la sua applicazione possa implicare e sui quali risultino utili scambi di opinioni,

- b) consigliare la Commissione sulle modifiche da apportare eventualmente alla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri decidono le sanzioni da applicare in caso di violazione alle disposizioni prese in conformità della presente direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21.